



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

Palermo, 24 luglio 2020

Alla Direzione Regionale della Sicilia

E p.c. alle OO.SS Territoriali
Alla RSU Direzione Regionale della Sicilia

Nota a verbale mancata sottoscrizione Accordo locale per la definizione delle misure di prevenzione e sicurezza dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria Covid 19 in Direzione Regionale della Sicilia

La scrivente Organizzazione sindacale all'esito degli incontri svoltisi in data 24 giugno, 22 e 23 luglio 2020 sul tema espone le motivazioni che hanno portato alla mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Motivazioni di carattere generale:

Pur riconoscendo che alcune misure previste nell'accordo e fortemente volute da USB vanno nella giusta direzione, sul tema del piano rientri l'articolo 2 lascia mano libera ai singoli Direttori senza fissare limiti, percentuali e soprattutto senza circoscrivere le attività da rendere in presenza e i criteri ivi sottesi. Ciò rischia di determinare uno scenario dove le decisioni sui rientri verrebbero lasciate alla sensibilità delle POER, senza nemmeno darne comunicazione alle OO.SS ed alle RSU.

Ciò, tra l'altro, mentre l'emergenza sanitaria è ancora in corso, il quadro normativo attuale limita le attività da svolgere in presenza riferendole a quelle volte a garantire il supporto dei cittadini e quello in evoluzione va nella direzione di caratterizzare i rientri da gradualità, necessità ed eccezionalità.

Non va, infatti, sottaciuto che le attività della Direzione Regionale non hanno impatti significativi rispetto alla questione del soddisfacimento dell'utenza e del rapporto col pubblico.

Nelle more della discussione del tavolo, il DPCM 14 luglio ha confermato lo stato di emergenza sino al 31 luglio e la nuova formulazione dell'art. 263 del Decreto Rilancio ha indicato la data di decadenza dello *smart working* semplificato al 15 settembre, da un lato ribadendone la piena vigenza fino a quella data e dall'altro presagendo la cogente necessità (da attuarsi certamente a livello centrale) di individuare le attività suscettibili di *smart working* e su queste elaborare i criteri del 50 % per i rientri.

D'altronde come ha avuto modo di precisare la stessa Direzione Centrale lo scorso 12 giugno, l'art. 263 DL Rilancio non si traduce in un generalizzato ampliamento del lavoro in presenza e fa riferimento a rimodulazioni in funzione dell'utenza ricorrendo alle misure previste dalla norma stessa (flessibilità dell'orario di lavoro, modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza).

Modalità confermata dall'allegato 10 al DPCM 14 luglio sugli Uffici Pubblici ove si parla di "*promozione di modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche*"



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

I criteri che andranno a essere delineati a seguito della decadenza del regime semplificato dello smart working a partire dal prossimo 15 settembre, a parere della scrivente, devono essere equi, oggettivi e condivisi. È necessario e urgente, così come indicato nello stesso art. 263 in riferimento al POLA, avviare una stagione di contrattazione che disciplini in maniera puntuale tutti gli aspetti che lo smart working emergenziale ha lasciato senza soluzione, aspetti più o meno sommersi ma che incidono in maniera preponderante nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori (dagli applicativi e le strumentazioni ai carichi di lavoro e il diritto alla disconnessione).

Il passaggio dallo smart working emergenziale, caratterizzato dalla mancanza dei passaggi di costruzione (accordi individuali, informativa, disciplina del diritto alla disconnessione) non può trasformarsi in una fase a regime il cui *modus operandi* sia caratterizzato da unilateralità.

La scrivente organizzazione, sin dallo scorso 7 maggio ha inoltrato proposte di accordo, con ciò dimostrando di volere adempiere fino in fondo al proprio ruolo di tutela della salute e del servizio pubblico.

Nel frattempo l'evoluzione del quadro normativo *impone* la reale volontà di elaborare modelli organizzativi nuovi, che tengano conto delle esperienze fatte e della necessità di implementare sia i modelli che le strumentazioni, che sono state di fatto garantite dalla generosità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Motivazioni di carattere specifico:

In subordine alle premesse di contesto generale sopra evidenziate si fa presente, così come esposto negli incontri sindacali del 24 giugno e 22, 23 luglio che nell'accordo in oggetto sussistono le seguenti criticità:

- Non è indicato il riferimento al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- Non sono esplicitamente indicate le attività da svolgersi in presenza: la locuzione "*attività prodromica al lavoro agile*" è una formulazione aperta e che astrattamente potrebbe riguardare qualsivoglia attività laddove l'art. 87 del Decreto Cura, tuttora vigente, recita: *le Amministrazioni limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- Non sono indicate percentuali massime di presenza contemporanea;
- A livello centrale non sono intervenuti ampliamenti di attività indifferibili da rendersi in presenza (ultima comunicazione di servizio 5 a firma Ruffini) né aggiornamenti dei protocolli nazionali (intesa 30 aprile e Protocollo 3 maggio con USB) alla luce dell'emanazione del Decreto Rilancio. Anche se lo stesso Decreto Rilancio ha previsto l'adeguamento delle misure originariamente adottate alle esigenze della progressiva riapertura degli Uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, il lavoro agile nelle PA è ancora regolato dall'art. 87 del DL.18/2020 ed è ancora la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

- Non è prevista la comunicazione dei rientri alle parti sindacali;
- Il riferimento al buono pasto presuppone un'acquiescenza alla sua mancata erogazione laddove, invece, è ferma opinione di questa organizzazione che il buono pasto sia spettante anche in regime di lavoro agile;
- Rispetto alla tutela per la cura dei figli si rischia di creare conflitto in quanto anticipato e reso possibile *ex ante* il coinvolgimento di personale di altre strutture;
- Visto il periodo di vigenza non è da escludere l'impatto sul piano ferie;
- Non va sottaciuto il *quid novi* negativo connesso agli impatti della diminuzione appalto vigilanza sulla misurazione della temperatura.

Per tutte le ragioni sopra indicate USB ha valutato di non firmare l'accordo in oggetto.

p/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia
Dafne Anastasi